SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

n. 44

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 20 al 26 novembre 1984)

INDICE

BONAZZI: Sull'opportunità che la SIP mantenga il telefono pubblico nelle scuole nelle quali è già installato e che alle scuole che abbiano o che richiedano impianti propri sia fatto pagare il canone relativo alle utenze di categoria B (1009) (risp. GAVA, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) *Pag.* 706

FOSCHI: Per la sollecita definizione della pratica di reversibilità della pensione di guerra a favore di Giuseppina Avanzolini di Morciano di Romagna (Forlì) (1032) (risp. RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*) 706

MITROTTI: Sui provvedimenti che si intendono adottare affinchè ai nuclei familiari di Canosa di Puglia (Bari) danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 e minacciati di sgombero sia assicurata un'adeguata abitazione (34) (risp. ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*) 707

Per un intervento volto ad eliminare la sperequazione esistente tra lavoratori dipendenti in ordine alla ritenuta operata sugli emolumenti a titolo di assistenza sanitaria, con particolare riferimento agli ex assicurati dell'ENPDEP (1078) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 708

ORCIARI: Per la sollecita ultimazione dei lavori di ristrutturazione della caserma « Avogadro » di Senigallia (Ancona), da adibire a scuola della polizia di Stato (1199) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) *Pag.* 709

PANIGAZZI: Per la sistemazione della strada statale n. 412 in provincia di Pavia (70) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 710

RIGGIO: Sull'opportunità di provvedere alla manutenzione della strada statale Palermo-Agrigento e delle statali nn. 118 e 188 (491) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 711

SAPORITO, FIMOGNARI: Sull'opportunità di accertare la legittimità delle trattenute effettuate da alcune Amministrazioni statali a titolo di canoni di affitto per conto degli IACP (1029) (risp. GORIA, *ministro del tesoro*) 712

SCLAVI: Sull'opportunità di approvare uno stanziamento a favore delle Regioni per l'acquisto dell'invenduto nell'edilizia agevolata-convenzionata, finanziata ai sensi della legge n. 457 del 1978, nelle zone di maggiore tensione abitativa, da destinare alla locazione (1042) (risp. NICOLAZZI, *ministro dei lavori pubblici*) 713

TORRI ed altri: Sulla mancata erogazione dei contributi a pareggio di bilancio per il 1982 e del fondo perequativo per il 1983 ai comuni interessati, e sulla lunghezza del periodo intercorrente tra l'emissione dei mandati e l'effettiva disponibilità dei finanziamenti (809) (risp. SCALFARO, *ministro dell'interno*) 714

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300) — 4

BONAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che la SIP ha inviato a numerose scuole elementari, situate in località isolate, presso le quali è in funzione un telefono pubblico (tra le altre, la scuola di Mandriolo di Correggio, in provincia di Reggio Emilia), l'avviso che il telefono pubblico sarà soppresso, salvo che la scuola non concorra con un contributo per l'impianto di lire 236.000 e garantisca un introito minimo di lire 300 mila all'anno;

che alle scuole che richiedano un impianto telefonico proprio viene richiesta la corresponsione del canone applicato alla categoria A delle utenze, nella quale sono collocati gli esercizi commerciali, le aziende, gli uffici, eccetera,

l'interrogante chiede di sapere se non ritenga opportuno che, per la natura e le esigenze del servizio scolastico, la SIP mantenga il telefono pubblico nelle scuole nelle quali è già installato e che alle scuole che hanno, o richiedono, impianti propri sia richiesto il canone relativo alle utenze di categoria B.

(4 - 01009)

(5 luglio 1984)

RISPOSTA. — Al riguardo si comunica che la concessionaria, interpellata in merito, ha fatto presente che a seguito di indagini effettuate è risultato che in alcuni istituti scolastici l'utilizzazione dell'apparecchio telefonico pubblico ivi installato è stata modestissima, come nel caso della scuola di Mandriolo di Correggio dove, nel corso del 1983, sono state effettuate solo n. 82 conversazioni urbane e n. 12 interurbane per un importo li lire 17.500.

In conseguenza di ciò, la concessionaria, tenuto conto dell'elevata incidenza dei costi, di materiali e di manutenzione, per la conservazione degli impianti in questione, ha dovuto prendere la decisione di disattivare tali apparecchi.

Tuttavia, la stessa concessionaria, prima di procedere alla loro rimozione, ha contattato le scuole interessate offrendo alle medesime la possibilità di migliorare il servizio (aggiungendo quello di entrata attualmente mancante), chiedendo di partecipare alle spese con un contributo *una tantum* e di fornire l'assicurazione di svolgere un traffico telefonico di importo non inferiore alle 300.000 lire annue.

Ovviamente, tali istituti sono stati lasciati liberi di contrarre, in alternativa, un abbonamento telefonico ordinario che, a norma dei vigenti provvedimenti tariffari, non può che essere classificato di categoria A, essendo quello agevolato di categoria B riservato alle sole abitazioni private.

Per quanto riguarda, comunque, la specifica situazione della scuola di Mandriolo di Correggio si significa che la medesima fa parte di un unico complesso che include un altro edificio scolastico munito di utenza telefonica di categoria A, mentre nelle immediate vicinanze si trovano sia l'abitazione del custode, anch'essa munita di apparecchio telefonico, sia il posto telefonico pubblico del luogo.

Da quanto rappresentato appare pertanto che le esigenze della ripetuta scuola di Mandriolo potranno essere agevolmente soddisfatte anche nel caso di rimozione dell'apparecchio a gettoni attualmente esistente.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

(19 novembre 1984)

FOSCHI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che la signora Avanzolini Giuseppina, residente a Morciano di Romagna (FO), via Panoramica n. 33, titolare di certificato di iscrizione n. 5574223 di pensione di reversibilità ordinaria, in seguito al decesso del di lei coniuge Ripa Paolo;

considerato che la signora Avanzolini, vedova Ripa, ha inoltrato sin dal 1975 domanda al Ministero per ottenere la reversibilità della pensione di guerra del defunto marito, in quanto invalido di guerra di 7ª categoria a vita, con certificato di iscrizione n. 5033994;

constatato che a tutt'oggi la vedova Avanzolini è in attesa di conoscere l'esito di detta pratica,

l'interrogante chiede di conoscere lo stadio della pratica medesima e i motivi per i quali non è stata ancora definita.

(4 - 01032)

(12 luglio 1984)

RISPOSTA. — Alla signora Avanzolini Giuseppa, quale vedova di Ripa Paolo, deceduto il 28 settembre 1971, venne concessa, con determinazione n. 1280350-Z del 16 maggio 1972, la pensione di riversibilità di 6ª categoria a decorrere dal 29 settembre 1971.

Successivamente, con la domanda cui accenna la signoria vostra onorevole, l'interessata ebbe a chiedere il riesame del suindicato provvedimento concessivo, al fine di conseguire la pensione indiretta di guerra anzichè quella di riversibilità.

Tale riesame ha dato esito negativo. Infatti, la commissione medica superiore, nella seduta del 13 gennaio 1984, ha espresso il parere che la morte del dante causa non sia dipendente da causa di servizio di guerra, nè interdipendente con l'infermità per la quale il medesimo fruiva della pensione di guerra di 6ª categoria.

Mancando, quindi, il presupposto in base al quale spetta la pensione di guerra indiretta, e cioè, nella fattispecie, la dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità che trasse a morte il signor Ripa Paolo, è stata emessa la determinazione n. 2701227 del 12 settembre 1984, con la quale viene respinta la domanda di riesame prodotta dalla vedova, signora Avanzolini Giuseppa.

Tale determinazione, approvata dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra nell'adunanza collegiale dell'11 ottobre 1984, è stata trasmessa, in data 23 ottobre 1984, al comune di Morciano di Romagna per la notifica alla parte interessata.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
RAVAGLIA

(23 novembre 1984)

MITROTTI. — *Ai Ministri senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e per gli affari regionali ed ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Premesso:

che nel comune di Canosa, in provincia di Bari, a seguito del sisma del 23 novembre 1980, risultano danneggiate numerose abitazioni e diversi beni monumentali;

che tali danni risultano rilevati dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari;

che l'Amministrazione comunale di Canosa, in data 24 novembre 1980, ha emesso numerose ordinanze di sgombero di unità immobiliari « interessate da gravi dissesti nelle strutture murarie con imminente pericolo di crollo »;

che a seguito di ordinanza sindacale del 30 dicembre 1980, protocollo n. 14853, e di determinazione della Giunta municipale di Canosa del 2 gennaio 1981 sono stati « requisiti » ed « assegnati in linea temporanea e provvisoria » numerosi appartamenti della « Immobiliare Torre Caracciolo » s.p.a.;

che il giudizio di primo grado attivato dalla « Immobiliare Torre Caracciolo » s.p.a. ha visto soccombere il comune di Canosa con conseguente immediato rischio degli occupanti (oltre 40 nuclei familiari) di essere posti sul lastrico;

che il comune di Canosa non risulta compreso tra i comuni considerati danneggiati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 maggio 1981, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1981;

che, sino ad oggi, nessuna provvidenza ed intervento risultano disposti a sollievo di tale grave situazione,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare nei tempi più brevi, data la gravità del caso, al fine di garantire il civile e decoroso ricovero dei nuclei familiari ulteriormente minacciati di sgombero e di promuovere l'avvio a soluzione del recupero del patrimonio immobiliare danneggiato o la realizzazione (od acquisizione) di abitazioni alternative.

(4 - 00034)

(9 agosto 1983)

RISPOSTA. — Con decreto del 22 maggio 1981, il Presidente del Consiglio dei ministri, in ottemperanza al quinto comma del-

l'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, individuava i comuni della Basilicata, Campania e Puglia suddividendoli in disastrati, danneggiati e gravemente danneggiati.

Tale elenco avrebbe dovuto essere stilato dopo aver acquisito il parere delle Regioni interessate, le quali avrebbero dovuto essere portavoci dei bisogni e delle istanze locali.

Non risultando menzionato il comune di Canosa è mancata ogni competenza e possibilità di intervento da parte dello scrivente.

D'altra parte lo stesso comune di Canosa, in data 15 settembre 1983, presentava istanza al Comitato per l'edilizia residenziale ed otteneva un intervento economico straordinario statale di lire tre miliardi in conto capitale per la costruzione o per l'acquisto di 50 alloggi da assegnare ad altrettante famiglie rimaste senza tetto a seguito del terremoto del 23 novembre 1980.

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile
ZAMBERLETTI

(21 novembre 1984)

MITROTTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che agli ex assicurati ENPDEP, per l'assistenza sanitaria, viene tuttora operata la ritenuta sullo stipendio dell'1,75 per cento (così come stabilito con legge 17 agosto 1974, n. 386);

che dal 1° agosto 1974 (articolo 9 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264) è stato esteso agli assicurati di tutti gli enti previdenziali il prontuario INAM e che, con legge 23 dicembre 1978, n. 833, le prestazioni sanitarie sono state unificate per tutti i cittadini italiani;

che i lavoratori già assistiti dall'INAM sono stati assoggettati ad una contribuzione assicurativa pari allo 0,30 per cento della propria retribuzione fino al 1982, successivamente aumentata (ma ben al di sotto dell'1,75 per cento);

che, pertanto, gli ex assicurati ENPDEP, e tra questi i dipendenti della Banca d'Italia, a parità di prestazioni sanitarie ed in palese violazione degli articoli 3 e 53 della Costituzione, hanno corrisposto e continuano a corrispondere contributi superiori a quelli degli altri lavoratori innanzi richiamati;

che diversi dipendenti hanno già rivendicato il diritto alla restituzione di somme riscosse dalla Banca d'Italia indebitamente in eccedenza, ponendo tale istituto in mora,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per eliminare la grave sperequazione lamentata, nel rispetto di diritti costituzionalmente protetti.

(4 - 01078)

(25 luglio 1984)

RISPOSTA. — Al riguardo giova premettere che la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, all'articolo 1, terzo comma, ed all'articolo 19, primo comma, ha introdotto nell'ordinamento il principio di uguaglianza delle prestazioni che il Servizio stesso è tenuto ad erogare, nonchè i princìpi di generalizzazione e di unificazione delle prestazioni dai quali deriva — in attesa della fiscalizzazione degli oneri sociali, non ritenuta immediatamente realizzabile — l'esigenza di rivedere la preesistente disciplina dei contributi che gli assistiti versano alle « mutue » poste in liquidazione dalla riforma stessa.

In tal senso, l'articolo 53, lettera *f*), della citata legge n. 833, ha assegnato al piano sanitario nazionale il compito di dettare le norme generali dell'adeguamento, salvo provvedimenti di fiscalizzazione dei contributi di malattia, mentre al successivo articolo 57, secondo comma, ha disposto che l'adeguamento della partecipazione contributiva degli assistiti, anche in conformità a quanto previsto dal piano sanitario nazionale, deve essere attuato con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri del tesoro e della sanità.

In attesa dell'adozione dei decreti sopra richiamati si è, già da tempo, avviato un processo di livellamento delle aliquote. Infatti, l'articolo 3 della legge 26 gennaio 1982, n. 12, che ha convertito il decreto-legge n. 678 del 1981, ha previsto, per tutti i lavoratori dipendenti non iscritti al disciolto INAM e non tenuti per legge all'iscrizione ad altro istituto mutualistico, l'assoggettamento al contributo sociale di malattia previsto per i lavoratori già assicurati presso lo stesso INAM.

L'articolo 14 della legge 26 gennaio 1981, n. 181, ha poi previsto l'elevazione all'1 per cento del contributo di malattia a carico dei lavoratori dipendenti, ferme restando le aliquote superiori.

Alla luce di quanto surriferito non sembra, ad avviso di questa Amministrazione, che le aliquote contributive per assistenza sanitaria a carico dei dipendenti della Banca d'Italia, corrisposte in misura più elevata degli altri lavoratori, possano far ritenere incostituzionali le vigenti disposizioni, nella considerazione che i livelli di prestazione sono uguali per tutti i cittadini, mentre il contributo a carico degli stessi appare diversificato per la vigenza delle aliquote stabilite in costanza di regime mutualistico (e quindi in epoca di prestazioni diversificate).

In proposito va precisato che, già da tempo, la giurisprudenza costituzionale ha interpretato il principio di uguaglianza formale, stabilito dall'articolo 3, primo comma, della Costituzione, nel senso che esso costituisce limite per il legislatore ordinario allorchè la diversità di disciplina normativa concerne fattispecie assolutamente identiche sotto il profilo soggettivo ed oggettivo. Soltanto in tale caso la diversità di disciplina legislativa ordinaria sarebbe priva di giustificazione logico-giuridica, in quanto, violando il principio di parità di trattamento, sarebbe censurabile sotto il profilo di legittimità costituzionale. Nel caso di specie, essendo diversi i presupposti e le finalità della normativa in parola (profilo oggettivo), si ritiene che non sussista violazione del precetto costituzionale per quanto concerne la parità di trattamento normativo.

In particolare, attesa la necessità di mantenere per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale i contributi di malattia preesistenti alla riforma, il richiamato articolo 57 ha disciplinato le modalità di adeguamento degli stessi.

Si fa pertanto osservare che l'onere sopportato da ciascun assistito, tendenzialmente proiettato verso una futura fiscalizzazione (partecipazione alla spesa rapportata al proprio reddito secondo il principio della « solidarietà sociale »), va riferito, medio termine, non solo ai livelli di prestazione erogati, bensì anche al quadro complessivo del fabbisogno finanziario del Servizio.

Il Ministro del tesoro
GORIA

(17 novembre 1984)

ORCIARI. — *Al Ministro dell'interno.* — Dato atto al Ministero di aver disposto la sistemazione, dopo anni di inutilizzazione, della caserma « Avogadro » di Senigallia, da adibirsi a scuola della polizia di Stato, i cui lavori di ristrutturazione, per una parte dell'edificio, sono stati ultimati, tanto è vero che hanno già avuto inizio corsi di aggiornamento per agenti della polizia, si chiede di conoscere quando potranno essere ultimati i lavori dell'intero complesso, in modo da poterlo utilizzare totalmente per lo scopo cui è stato destinato.

(4 - 01199)

(27 settembre 1984)

RISPOSTA. — Il complesso immobiliare della caserma « Avogadro », precedentemente adibita a sede del reparto mobile, è già in parte funzionante come scuola di polizia ed ospita circa metà dei 400 allievi inizialmente previsti.

Fin da quando fu assunta la decisione di ristrutturare il complesso suddetto si stabilì di realizzare gradualmente i lavori necessari in relazione anche alle disponibilità finanziarie.

I tempi di realizzazione previsti si sono, poi, ulteriormente allungati a causa di una

necessaria modifica al progetto originario a seguito di alcuni ritrovamenti di strutture di interesse storico sul luogo.

La modifica, in fase di progettazione, dovrà contemperare le esigenze di funzionalità dell'intero complesso con il rispetto dell'ambiente circostante, secondo le indicazioni della Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(19 novembre 1984)

PANIGAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso che la strada statale n. 412, nella parte montana che scorre in provincia di Pavia, ossia dalla località Zavattarello a Romagnese, per una estesa di circa 8 chilometri, è praticamente intransitabile a causa delle disastrose condizioni generali di manutenzione in cui si trova da tempo e che agli ammaloramenti nella massicciata, che presenta diffuse deformazioni e profonde buche, si aggiungono anche amplissimi rigonfiamenti nella intera piattaforma stradale dovuti alle spinte di movimenti franosi in atto nei versanti della Valle Tidone;

tenuto conto che il ritardo degli interventi, pur sollecitati e richiesti con legittime proteste dalla popolazione interessata e dagli amministratori locali, ha provocato un deterioramento strutturale, che ha raggiunto anche il suolo di fondazione della massicciata, per cui, mancando praticamente il manto di usura bituminoso, è, allo stato, pleonastico parlare di « livello di servizio minimo » accettabile o di sicurezza della circolazione veicolare, che di fatto è inibita;

ritenuto che, per le sopracitate ragioni, non sembra possibile ed economico un semplice intervento manutentivo di tipo ordinario, sia pure esteso a tutta la tratta citata, ma occorre un intervento radicale, sia sulla strada che sui versanti interessati, per eliminare le cause di possibilissimi altri maggiori e gravissimi danni;

tenuto conto, altresì, del grave danno economico sotto l'aspetto turistico e dei disservizi a cui vengono sottoposte le popolazioni della zona, già duramente provate,

l'interrogante chiede se il Ministro non ritenga necessario ed urgente intervenire con opportune ed indifferibili disposizioni ed adeguati finanziamenti perchè detti lavori vengano considerati prioritari rispetto alle esigenze che tutto il percorso della strada statale n. 412 presenta e vengano quindi immediatamente realizzati.

(4 - 00070)

(27 settembre 1983)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione in oggetto si comunica che negli ultimi anni sono stati eseguiti diversi lavori per dare alla strada statale n. 412 un aspetto migliore ed una maggiore sicurezza per gli automobilisti.

Molti lavori, sia sulla sede stradale che immediatamente a monte, sono stati eseguiti quando gli smottamenti mettevano a repentaglio la sicurezza del traffico.

Purtuttavia la situazione generale della citata strada, presentatasi carente, fin dal momento della sua acquisizione dalle provincie interessate, delle più elementari caratteristiche di strada statale, quali soprattutto la sovrastruttura e le opere di sostegno e di smaltimento delle acque, è ancora parzialmente insoddisfacente. La causa principale va ricercata nel tracciato a mezza costa su pendici franose: in particolare, i progressivi restringimenti della strada dal chilometro 80+000 al chilometro 85+000 circa, in tratti saltuari, sono causati quasi esclusivamente da frane che da monte invadono periodicamente la strada stessa.

Il compartimento ANAS di Milano, per salvaguardare la proprietà stradale e per evitare l'interruzione della transitabilità, ha predisposto numerose perizie che sono state approvate e finanziate.

I relativi lavori, che prevedono sia la sistemazione del corpo stradale in corrispondenza delle numerose frane, sia l'eliminazione di viziosità nel percorso stradale, in alcuni tratti sono in via di ultimazione.

Ulteriori interventi di sistemazione sono stati progettati e si procederà quanto prima ai relativi appalti.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(23 novembre 1984)

RIGGIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza di quanto dichiarato sul « Giornale di Sicilia » dall'ingegner Armando Albanese, della direzione viabilità ordinaria dell'ANAS di Palermo, e cioè: « Indubbiamente, la Palermo-Agrigento è una strada quasi intransitabile. Bisognerebbe aggiustare i tratti Bolognetta-Corleone e Corleone-Agrigento. Ma dipende dallo Stato e l'Italia non è tanto ricca da mantenere una rete viaria in buone condizioni ».

L'interrogante chiede se il Ministro intenda disporre l'avvio dei lavori necessari per rendere transitabile l'importante arteria Palermo-Agrigento ed inoltre provvedere per la manutenzione delle strade n. 118 e n. 188 e per l'installazione di una segnaletica adeguata fra Marineo e il lago Scanzano.

L'interrogante chiede, altresì, di sapere se il Ministro ritenga normale che per percorrere 80 chilometri, da Bisacquino a Palermo, si debbano impiegare due ore, a causa della strada tortuosa ed intransitabile, e quando ritenga che possa essere costruito un normale e moderno collegamento a scorrimento veloce.

(4 - 00491)

(24 gennaio 1984)

RISPOSTA. — In via preliminare si osserva che l'itinerario Palermo-Agrigento si snoda per un primo tratto sulla strada statale n. 121 da Palermo al bivio Manganaro e per il restante tratto sulla strada statale n. 189.

Il primo tratto del nominato itinerario è stato radicalmente ammodernato, anche se non recentemente, con l'eliminazione di tutti gli attraversamenti dei numerosi abitati (fra i quali Villabate, Bolognetta, Vicari) e con il sostanziale miglioramento plano-altimetrico, essendo stata, tra l'altro, portata la larghezza della sede stradale a metri 10,50.

Il secondo tratto dello stesso itinerario, il cui tracciato è stato, per la quasi totalità, ammodernato in variante, si snoda su un percorso avente ottime caratteristiche plano-altimetriche e larghezza della sede stradale di metri 9,50.

Tale ammodernamento è in fase di conclusione, con la realizzazione, ormai quasi compiuta, dei due lotti terminali in territorio di Agrigento.

Il percorso netto Palermo-Agrigento (140 chilometri circa) può ora essere compiuto, infatti, in non più di 1 ora e 30 minuti. Da ciò consegue che non può certamente essere definita la Palermo-Agrigento una strada « quasi intransitabile ».

Per quanto riguarda i tratti Bolognetta-Corleone e Corleone-Agrigento, si precisa che questi facevano parte anni fa, prima della costruzione ed ammodernamento dei tronchi stradali dei quali si è detto prima, dell'itinerario Palermo-Agrigento, ma ora detti tronchi sono riservati al traffico locale che collega Corleone con il bivio Bolognetta sulla strada statale n. 121 e quindi con Palermo (strada statale n. 118) e Corleone con Campofiorito-Bisacquino-bivio Tortorici (strada statale n. 188 - strada statale n. 188/c) per complessivi 59 chilometri (37+22).

Certamente a dette strade statali non sono state conferite caratteristiche di strade di grande comunicazione come al precedente illustrato itinerario, ma il loro stato di transitabilità è in genere più che soddisfacente, la segnaletica in opera regolamentare ed in buone condizioni, l'attività manutentoria regolare.

Sul tratto di strada statale n. 188/c (bivio Corleone-Bisacquino) si è provveduto ad ammodernare il tratto fra i chilometri 4+000 e 19+500 portando la larghezza della piattaforma stradale a metri 10,50, mentre il tratto che va dal chilometro 19+500 al 22+250 si presenta in ottimo stato di conservazione, anche se il piano viabile presenta una larghezza media di metri 7,00 ed al chilometro 17+900 esiste una limitazione a senso unico alternato per il cedimento del corpo stradale sul quale si interverrà quanto prima. Fra il

chilometro 0+000 ed il chilometro 4+000 di detta strada statale (variante di Bisacquino) la larghezza media della piattaforma stradale è di metri 9,50.

Il tratto di strada statale n. 188 che va dal bivio Tortorici a Chiusa Sclafani si presenta del pari in ottimo stato di manutenzione con una larghezza media del piano viabile di metri 6,80.

Su tutti i tronchi stradali la segnaletica verticale è regolamentare e recentemente rinnovata, mentre è in corso di integrazione e manutenzione quella orizzontale.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(23 novembre 1984)

SAPORITO, FIMOGNARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso che in merito alla applicabilità o meno dell'equo canone per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica le norme vigenti (leggi n. 513 del 1977, n. 457 del 1978 e n. 392 del 1978), nonchè tre pronunciamenti della Presidenza del Consiglio dei ministri (pareri dei sottosegretari *pro tempore* Compagna ed Orsini), non hanno, fino ad oggi, spiegato con chiarezza la legittimità o meno delle trattenute fatte da alcune Amministrazioni statali a titolo di canoni di affitto per conto degli IACP;

considerato l'enorme contenzioso amministrativo e giudiziario sollevato dagli assegnatari con ricorsi pendenti presso Preture e Tribunali di tutta Italia, ai sensi degli articoli 44 e 45 della legge n. 392 del 1978, mentre analoghi ricorsi sono stati presentati a centinaia anche presso i Tribunali amministrativi regionali,

si chiede di sapere:

se gli risulti che, su richiesta di alcuni IACP, diversi uffici delle Tesorerie provinciali (a Roma in particolare) abbiano già predisposto i tabulati meccanografici per trattenere, a partire dal mese di agosto 1984, dagli stipendi del personale in servizio e dalle pensioni, provvisorie e definitive, quanto richiesto a titolo di equo canone e quote servizi dagli IACP;

se non ritenga di intervenire per sospendere tale iniziativa in attesa che il Governo e il Parlamento si pronuncino definitivamente sulla materia.

(4 - 01029)

(11 luglio 1984)

RISPOSTA. — Al riguardo, relativamente alle perplessità manifestate circa l'applicabilità dell'equo canone agli alloggi di edilizia pubblica, va preliminarmente osservato che l'applicazione delle norme in parola è espressamente prevista dalle vigenti disposizioni in materia, le quali, nei casi di revoca prevista dall'articolo 22, tredicesimo e quattordicesimo comma, della legge n. 513, del 1977, consentono, come sancito dall'articolo 22 del decreto-legge n. 629 del 1979, convertito nella legge n. 25 del 1980, la possibilità di regolare il rapporto locativo secondo i princìpi dettati dalla legge n. 392 del 1978, concernente la disciplina delle locazioni di immobili urbani. Va, altresì, precisato che la delibera CIPE del 19 novembre 1981 — emanata ai sensi dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e dell'articolo 2 della legge n. 457 del 1978 — nello stabilire i princìpi direttivi per la definizione da parte delle Regioni dei canoni degli alloggi di edilizia pubblica, si è specificamente riferita, per la determinazione dei canoni stessi, al reddito del nucleo familiare degli assegnatari ed ai parametri introdotti dalla normativa sull'equo canone.

Per quanto concerne, poi, la discussa legittimità delle trattenute, a titolo di equo canone, operate dalle Amministrazioni per conto degli IACP, si fa presente che la Presidenza del Consiglio dei ministri, con circolare n. 247/13702 del 4 marzo 1983, oltre a riconoscere « indefettibile il meccanismo della ritenuta sugli stipendi e pensioni, anche per quanto concerne l'equo canone », riconfermando così le modalità di trattenuta in origine delineate dall'articolo 385 del regio decreto n. 1165 del 1938 e poi definite dalla legge n. 180 del 1950, ha, tra l'altro, specificato che alle Amministrazioni dello Stato non è consentito sindacare le richieste degli IACP, dovendo l'attività delle

stesse limitarsi all'adempimento dell'obbligo di operare la ritenuta nella misura comunicata dagli istituti.

In proposito, peraltro, il procuratore generale della Corte dei conti ha ribadito lo obbligo, da parte delle Amministrazioni dello Stato, di operare le suddette trattenute nella misura richiesta dagli IACP, con l'ulteriore avvertenza che la eventuale inottemperanza costituirebbe fonte di responsabilità amministrativo-contabile per i funzionari preposti al servizio.

Di conseguenza, questa Amministrazione, in ordine alle trattenute di cui trattasi, ha provveduto ad impartire opportune istruzioni alle Direzioni provinciali del tesoro. In particolare, si precisa che la Direzione provinciale del tesoro di Roma ha provveduto a variare, per il personale in attività di di servizio, il canone di locazione a decorrere dal mese di giugno 1984, disponendo, nel contempo, l'allestimento di appositi tabulati onde effettuare, con procedura automatizzata, entro il corrente anno, l'aggiornamento delle ritenute in questione per i pensionati amministrati.

Il Ministro del tesoro
GORIA

(17 novembre 1984)

SCLAVI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Premesso:

che alcune delle iniziative finanziate dal primo al secondo biennio della legge n. 457 del 1978, partite in ritardo rispetto alla generalità degli interventi, in quanto soggette a rilocalizzazione, si sono trovate a scontare, da un lato, l'innalzamento dei tassi di riferimento e, dall'altro, la brusca contrazione del mercato che il grave clima di incertezza economica ha senz'altro ampliato;

che ciò delimita il problema di collocare nel mercato un prodotto volto per definizione alla vendita, mentre la domanda si orientava, eventualmente, alla locazione;

che il problema più immediato, nell'attuale situazione, è costituito da quanto previsto dalla legge n. 457 del 1978, all'articolo 18, secondo comma, e cioè la decadenza dal beneficio dei contributi sugli interessi di preammortamento trascorsi due anni dalla data di ultimazione dei lavori se, entro tale data, non si pervenga alla vendita, e, quindi, al frazionamento del mutuo;

che una iniziativa parlamentare attualmente in essere presso la Camera, sostenuta dall'ANCE, prevede una moratoria rispetto a tale termine di un anno;

che ulteriormente è prevista la possibilità di vendere gli alloggi in edilizia convenzionata, non assistiti da contributi statali, a soggetti fino ad ora esclusi, come gli enti previdenziali, le industrie che vogliano dare in locazione detti stabili a propri dipendenti, eccetera;

che questo provvedimento, se prontamente approvato, potrebbe costituire già un utile contributo alla risoluzione del problema dell'invenduto nell'edilizia agevolata-convenzionata,

si chiede se il Governo intenda porre in essere un intervento più incisivo che preveda, tramite un nuovo e diverso provvedimento legislativo (un'integrazione del precedente provocherebbe un rallentamento eccessivo dell'*iter* parlamentare), uno stanziamento a favore delle Regioni per l'acquisto dell'invenduto di edilizia agevolata-convenzionata, nelle zone di maggiore tensione abitativa (numero degli sfratti esecutivi, eccetera) da destinare alla locazione.

I benefici di un provvedimento di questa natura sarebbero indubbi: in primo luogo, lo Stato avrebbe un beneficio derivante dalla rinuncia alle agevolazioni sui mutui previste dalla legge; in secondo luogo, si riuscirebbe a far convergere un'offerta che è destinata alla vendita con una domanda volta alla locazione; in terzo luogo, si porrebbe rimedio ad una grave situazione che penalizza molte imprese che hanno aderito ai bandi regionali.

(4 - 01042)

(12 luglio 1984)

RISPOSTA. — In riferimento alla interrogazione in oggetto, si fa presente che i problemi prospettati potranno essere risolti con l'approvazione da parte del Parlamento della proposta di legge (atto Camera n. 204) re-

cante « Norme per lo snellimento di procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari », nel testo approvato in data 20 settembre 1984 dalla Commissione lavori pubblici della Camera dei deputati e trasmesso per il parere alle altre Commissioni competenti.

In tale proposta di legge è, infatti, tra l'altro, prevista:

la possibilità di disapplicazione del termine fissato dal secondo comma dell'articolo 18 della legge n. 457 del 1978 entro cui debbono aver luogo l'assegnazione o l'acquisto dell'alloggio fruente di mutuo agevolato per poter beneficiare dei contributi sugli interessi di preammortamento;

la possibilità di cedere le abitazioni realizzate da imprese di costruzione in base a programmi di edilizia agevolata-convenzionata ad enti pubblici e cooperative edilizie, a condizione che le abitazioni stesse siano assegnate in locazione o in proprietà a soggetti aventi requisiti previsti dalle rispettive leggi di finanziamento;

l'elevazione dal 10 per cento al 20 per cento dell'aliquota dei finanziamenti di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1980, n. 25, da destinarsi, per l'acquisto di abitazioni, ai comuni nei quali siano particolarmente gravi le difficoltà nel settore locativo.

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

(23 novembre 1984)

TORRI, STEFANI, BONAZZI, TARAMELLI. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per sapere:

1) quali sono le ragioni per cui non sono ancora stati erogati ai comuni interessati i contributi a pareggio di bilancio per l'anno 1982 previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

2) quali sono le ragioni della non ancora avvenuta erogazione ai comuni interessati del fondo perequativo assegnato per l'anno 1983;

3) se ritengono accettabili le motivazioni addotte dagli uffici preposti, i quali richiamano il ritardo di alcuni comuni nella presentazione della documentazione richiesta per giustificare la ritardata erogazione a tutti gli altri comuni (la quasi totalità) che tale documentazione hanno inviato nei termini previsti;

4) se, in ogni caso, ritengono giusto che per le inadempienze di alcuni comuni possano essere penalizzati nella quasi totalità gli altri aventi diritto;

5) se è presente ai Ministri interrogati il fatto che i comuni sono tenuti per legge a deliberare sui fondi richiamati ai punti 1) e 2) entro il 31 dicembre dell'anno in questione (in questo caso il 1982 per i contributi a pareggio di bilancio e il 1983 per i fondi perequativi) e che con tali deliberazioni i comuni hanno provveduto alle relative spese con esposizioni di cassa sulle quali gravano interessi che influiscono pesantemente sui bilanci comunali e che sono parte fondamentale della spesa pubblica;

6) quali sono le ragioni per cui tra la data di emissione del mandato da parte dei preposti uffici del Ministero dell'interno (per qualsiasi erogazione, quali trimestralità, fondi perequativi, fondi a pareggio di bilanci) e la data di effettiva assegnazione e disponibilità dei comuni trascorrono circa 40 giorni;

7) a chi vengono accreditati gli interessi attivi sui fondi erogati (che sono ingenti) nel periodo intercorrente tra l'emissione del mandato da parte della ragioneria del Ministero dell'interno e l'effettivo accredito ai comuni interessati;

8) se non ritengono che gli infiniti passaggi previsti e incontrollati costituiscano canali di speculazione e di lucro da parte di vari istituti di credito, di tesorerie e di enti interessati, a danno dello Stato e dei comuni, e pertanto quali provvedimenti intendono prendere per rimediare a questa intollerabile situazione e creare le condizioni per:

a) accelerare l'erogazione delle somme dovute ai comuni (trimestralità, fondi a pareggio di bilancio, fondi perequativi);

b) evitare che istituti di credito e altri enti interessati continuino a realizzare lucrosi interessi a danno dei comuni;

c) mettere questi comuni (che in genere sono i più poveri e i più piccoli) in condizioni di poter regolarmente svolgere la loro opera nell'interesse delle popolazioni amministrate.

(4 - 00809)

(18 aprile 1984)

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministero del tesoro.

I contributi integrativi dello Stato per l'anno 1982 sono stati erogati in ragione di 774 miliardi — pari al 67 per cento delle somme spettanti — a fronte dei 1.300 miliardi complessivamente previsti.

Il pagamento è stato disposto il 21 novembre 1983 dopo la conclusione di istruttorie complesse e difficoltose rese necessarie dalle innumerevoli irregolarità riscontrate nell'esame delle circa 5.000 dichiarazioni presentate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 5-*bis* della legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Il ritardo degli altri comuni nell'invio della documentazione richiesta per l'erogazione dei contributi non ha quindi determinato alcuna penalizzazione nei confronti di quelle amministrazioni locali che hanno puntualmente soddisfatto le prescrizioni legislative.

Attualmente sono in corso di emissione i decreti di pagamento della restante somma di 525 miliardi dopo l'accreditamento dei relativi fondi disposto dal Ministero del tesoro a seguito dell'approvazione parlamentare della variazione del bilancio dello Stato per l'anno 1984.

Il fondo perequativo per il 1983 non è stato erogato nel corso dell'anno per il mancato invio da parte di tutti gli enti locali della prescritta documentazione, che non ha consentito di determinare la spesa corrente *pro capite* per fasce di popolazione dei comuni e delle province, come previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

Peraltro, l'inadempienza anche di pochi comuni precluderebbe la quantificazione della spesa *pro capite* con evidenti conseguenze pregiudizievoli per tutti gli enti che hanno ottemperato tempestivamente.

Alla fine del 1983, gli importi del fondo perequativo, in ragione di 400 miliardi di lire per i comuni e di 40 miliardi per le province, sono stati pertanto utilizzati per l'erogazione dei trasferimenti ordinari agli enti locali.

A seguito dell'approvazione parlamentare dell'assestamento del bilancio dello Stato per il 1984, il Ministero del tesoro ha ripristinato con nuovi stanziamenti le dotazioni di cassa del suddetto fondo, per la cui erogazione in favore degli enti locali è in corso l'emissione dei relativi decreti di pagamento.

In ogni caso il ritardo nei trasferimenti finanziari dello Stato agli enti locali non comporta necessariamente il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, in quanto la vigente normativa prescrive l'obbligo dell'assunzione delle spese entro la fine dell'esercizio, ma il pagamento può anche essere effettuato negli anni successivi.

Quanto al problema dei non brevi tempi, che intercorrono tra l'emissione del mandato e l'effettivo accreditamento, si precisa che questo Ministero ha posto in essere tutti i necessari accorgimenti volti ad eliminare l'inconveniente lamentato mediante una abbreviazione dei termini di accreditamento delle somme spettanti agli enti locali.

Grazie, infatti, ad accordi intercorsi con la Ragioneria centrale, la Corte dei conti, la Direzione generale del tesoro e la Banca d'Italia, l'intera procedura di controllo dei titoli di spesa e di ammissione al pagamento viene direttamente seguita da questo Ministero in modo da assicurare l'erogazione delle somme alla maggior parte degli enti in una media di 10 o 15 giorni.

Alcune difficoltà si riscontrano, invece, nella successiva fase di accreditamento dei titoli sui conti correnti postali dei singoli comuni in considerazione della particolare organizzazione territoriale del servizio, difficoltà che, al momento, non sembrano superabili nonostante ripetuti interventi presso il Ministero delle poste.

Le somme sono, comunque, immediatamente prelevabili, ai sensi dell'articolo 40

della legge 30 marzo 1981, n. 129, una volta accreditate alle contabilità speciali dei comuni.

Il periodo che intercorre tra l'emissione del mandato e l'effettivo accreditamento ai comuni interessati non determina, comunque, alcuna maturazione di interessi nè dà luogo a forme di speculazione e di lucro, tenuto conto che i fondi vengono trasferiti dallo Stato agli enti locali a conclusione delle diverse fasi procedurali del titolo di pagamento, espressamente previste dalla normativa vigente, come avviene per l'estinzione di un qualunque altro titolo emesso dalle Amministrazioni centrali.

Gli istituti di credito, d'altra parte, nel disimpegno del servizio di tesoreria per gli enti locali, non possono realizzare lucrosi interessi a danno dei comuni, tenuto conto che intervengono solamente nella fase dell'accreditamento dei fondi statali presso la competente sezione di tesoreria provinciale o in quella dell'accreditamento degli stessi sul conto corrente intestato all'ente locale, nel caso di comuni con una popolazione inferiore agli 8.000 abitanti.

Il Ministro dell'interno
SCALFARO

(17 novembre 1984)